

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a sanare una situazione anomala venutasi a creare per effetto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il quale dispone che « la promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, dei ruoli ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio ... ».

Tale fattispecie risulta pertanto inapplicabile a quegli impiegati che, pur rivestendo la qualifica di direttori di sezione, abbiano maturata la prescritta anzianità di servizio successivamente alla data del 31 dicembre 1970.

La norma del citato decreto del Presidente della Repubblica discrimina perciò i di-

rettori di sezione in due categorie, delle quali una sola può beneficiare della promozione al grado superiore prevista dall'articolo 65.

A tale disparità di trattamento intende ovviare il presente disegno di legge con la sostituzione del termine del 31 dicembre 1970 con quello del 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Quest'ultimo termine appare viepiù giustificato in considerazione del fatto che, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali, l'ultimo comma dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone esplicitamente l'applicabilità dei benefici previsti dall'articolo stesso « anche nei confronti degli impiegati delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

L'inciso « alla data del 31 dicembre 1970 », contenuto nel primo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con il seguente: « alla data del 12 dicembre 1972 ».

**Art. 2.**

L'inciso « esistente al 31 dicembre 1970 », contenuto nel terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con il seguente: « esistente alla data del 12 dicembre 1972 ».